

STATUTO FEDERBIO

*** * * * ***

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA

**** ** * ** * ** ***

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. La "FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA" - "FEDERBIO" - è un'Associazione non riconosciuta costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. La stessa intende costituire un sistema unitario di rappresentanza del settore dell'agricoltura biologica e biodinamica.
2. L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dal suo Regolamento interno, dal Codice di autodisciplina nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. La Federazione ha la propria sede centrale in Bologna, dove ha anche la sede legale.
4. La Federazione potrà dotarsi di sedi secondarie. Potrà, altresì, istituire organismi regionali e/o interregionali dotati di autonomia decisionale ed economica ma in stretto rapporto federativo con l'istituzione centrale.
5. La Federazione potrà svolgere la propria attività anche all'estero dove potranno essere istituite sedi secondarie ed uffici su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo sociale

1. La Federazione è un ente di natura privatistica e non ha finalità di lucro.

2. La stessa è un'entità multiprofessionale tesa a migliorare la qualità e la diffusione dei prodotti ottenuti con tecniche dell'agricoltura organica conformemente al metodo di agricoltura biologica codificato sia dai Regolamenti CE n. 834/2007 del 28.07.2007, CE n. 889/2008 del 05.09.2008, CE n. 1235/2008 del 08.12.2008, di esecuzione UE n. 126/2012 del 14.02.2012, di esecuzione UE n. 203/2012 del 08.03.2012 (e successive norme sopravvenienti e/o modificative e/o integrative degli stessi), sia dalla normativa nazionale e regionale adottata in conformità a detti Regolamenti, nonché attraverso le norme di accreditamento (in esecuzione del Reg. CE n. 765/2008) e le regole deontologiche e professionali in linea con le direttive IFOAM. Conseguentemente, è anche scopo della Federazione il miglioramento del reddito degli operatori del settore biologico e biodinamico e la promozione e tutela del ruolo sociale del settore e degli operatori che vi afferiscono.
3. Per agricoltura organica si intendono quei modelli e quelle modalità di agricoltura (biologica e biodinamica) che - nel prendere conoscenza e coscienza della complessa realtà della natura, dei suoi elementi costitutivi (regno minerale, vegetale e animale) e delle loro molteplici interazioni (in relazione anche all'essere del pianeta Terra, globalmente inteso) - scelgono mezzi, soluzioni e metodi produttivi che
 - ▶ siano promotori di uno sviluppo ecosostenibile e solidale nonché funzionali ad esso;
 - ▶ siano compatibili con questa realtà e quella altrettanto complessa dell'uomo, nelle sue implicazioni biologiche, fisiologiche, psicologiche, morali e sociali;
 - ▶ escludano l'utilizzo di organismi geneticamente modificati ed anzi perseguano, in particolare, metodi e mezzi che rispettino e coadiuvino i naturali processi biologici vegetali ed animali, ed escludano metodi di crescita forzati o comunque innaturali.

Art. 3 – Principi dell'Associazione e Oggetto sociale

1. La FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA intende proporsi come rappresentanza dell'intero settore biologico e biodinamico italiano; l'organizzazione comune degli organi, degli enti e delle associazioni che operano nel settore nella quale – garantita ad ogni categoria e soggetto pari dignità nonché assoluta autonomia – sia, con perseveranza, pazienza e sforzo di comprensione delle altrui ragioni, perseguito l'obiettivo di un processo decisionale unitario,

nell'eventuale mancato raggiungimento del quale le diversità siano intese quali ricchezze e non insanabili motivi di frattura.

2. La Federazione, pertanto, si propone la promozione del coordinamento e della collaborazione fra le associazioni, gli organi ed i soci per lo sviluppo e la tutela dell'agricoltura biologica e biodinamica.
3. A tal proposito, la Federazione, ogni singola sezione soci nonché ciascun socio si adopereranno al fine di
 - a) stimolare la conoscenza reciproca degli organismi, delle associazioni, degli enti e dei soci aderenti, coordinandone le iniziative, allo scopo di rafforzare la comune capacità operativa al fine di raggiungere gli obiettivi collettivi prefissati;
 - b) rappresentare e tutelare a livello regionale, nazionale ed internazionale le basi comuni dell'agricoltura biologica italiana con particolare riferimento alla diffusione ed alla crescita del settore biologico e biodinamico nell'Europa delle nuove frontiere sorte dopo il Trattato di Nizza;
 - c) proporre al Legislatore norme per la tutela e lo sviluppo di tutto il settore;
 - d) porsi - quale portatore di interessi diffusi - come interlocutore delle Istituzioni Comunitarie e Nazionali;
 - e) promuovere presso il consumatore la conoscenza e la diffusione della cultura e del prodotto da agricoltura biologica e biodinamica ponendo attenzione, altresì, alla valorizzazione della cultura dei prodotti di qualità, della tradizione, di quelli in via di estinzione, salvaguardandone il mantenimento e lo sviluppo anche attraverso azioni mirate e specifiche;
 - f) promuovere la ricerca, la sperimentazione e la definizione di standard comuni;
 - g) promuovere e attivare servizi per il settore;
 - h) promuovere ogni specifico modello di formazione che sia funzionale alla crescita professionale e culturale degli operatori di tutto il settore biologico e biodinamico;
 - i) promuovere una politica di valorizzazione e sostegno dell'agricoltura biologica e biodinamica in Italia ed all'Estero;
 - j) verificare l'applicazione corretta degli standard comuni e dei sistemi di certificazione in sintonia con l'evoluzione legislativa italiana e comunitaria.
4. La Federazione, anche attraverso le sezioni soci, potrà porre in essere ogni forma di attività promozionale e culturale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e

sottoscrivere contratti con enti pubblici e con soggetti privati, ove ciò sia utile al raggiungimento dei propri scopi, anche attraverso forme di collaborazione - sia pure di partecipazione a consorzi misti - con soggetti, pubblici o privati, associazioni, enti ed istituzioni che perseguano i fini di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

5. La Federazione potrà, altresì, svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società, ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.

6. L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta - in via sussidiaria o meramente strumentale - per il conseguimento di dette finalità e per il tempo strettamente necessario allo scopo.

Art. 4 - Soci

1. La Federazione si compone di soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.

4.1 - Soci ordinari

2. Possono essere soci ordinari della Federazione esclusivamente Enti e Persone Giuridiche, qualunque sia la loro struttura giuridica. I soci ordinari sono suddivisi in tre categorie: soci componenti le filiere (produttori agricoli, operatori economici della preparazione e operatori economici della distribuzione), soci componenti il sistema dei servizi (organismi di certificazione, operatori dei servizi, produttori di mezzi tecnici e organismi dei tecnici) e soci componenti il sistema culturale (associazioni culturali).
3. Per essere socio ordinario è requisito imprescindibile svolgere - su base, quantomeno, regionale ed a livello di organismi associativi portatori di interessi diffusi - una o più attività nel campo della ricerca, della formazione, della promozione, della produzione, della distribuzione, del consumo, della rappresentanza, della tutela e della garanzia, nonché dell'attività di controllo e di certificazione o di fornitura di servizi nel settore biologico e biodinamico.

I soci che operano su base regionale - anche se costituiscono articolazioni di soggetti che operano in ambito nazionale - devono essere dotati di personalità giuridica o,

quanto meno, possedere la struttura di associazioni non riconosciute ritualmente costituite.

Tutti, comunque, devono essere pienamente legittimati a rappresentare compiutamente interessi diffusi nell'ambito territoriale cui fanno riferimento.

4. È preclusa la facoltà di associare singoli operatori, così come individuati e definiti dall'art. 2, e nel contesto delle definizioni ivi esplicitate, del Reg. CEE 834/2007 del 28.07.2007.
5. È, comunque, concessa – in espressa e condivisa deroga di quanto ai precedenti commi - la facoltà di associare singoli Organismi di Controllo e di Certificazione e singoli Operatori dei servizi aventi qualsiasi struttura societaria sempre che operino su base nazionale o, quantomeno, regionale purché dotati delle caratteristiche di cui al secondo alinea del comma 3.
6. La richiesta di ammissione alla Federazione avviene su domanda scritta degli interessati.
7. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei soci ordinari con la maggioranza dei tre quarti dei membri.
8. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Federazione, l'impegno a sostenerne gli scopi e i principi di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto ed il volontario assoggettamento al Regolamento, al Regolamento della sezione soci cui si chiede l'adesione ed al Codice di Autodisciplina nonché l'impegno a concorrere al funzionamento e al finanziamento della sua attività.
9. Il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento deve costantemente realizzarsi in capo a ciascun socio per tutta la durata del rapporto associativo.

4.2 - Soci onorari

10. Possono essere soci onorari della Federazione gli Enti, gli Organismi, le Istituzioni e le persone fisiche e giuridiche nonché, in genere, i soggetti riconosciuti e non riconosciuti che si siano distinti per particolari meriti nei settori in cui opera la Federazione, oppure che abbiano prestato un contributo patrimoniale significativo ovvero abbiano contribuito con impegno personale in termini ritenuti particolarmente rilevanti da parte dell'Assemblea.

11. I soci onorari possono soltanto essere cooptati all'interno della Federazione. A tale cooptazione provvede - con la maggioranza qualificata dei 3/5 - l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio direttivo della federazione o l'Assemblea di sezione soci. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari ma non hanno legittimità attiva e passiva di voto.

4.3 – Soci sostenitori

12. Enti, Organismi, Istituzioni, Persone fisiche e giuridiche (qualunque sia la struttura giuridica) nonché, in genere, i soggetti riconosciuti e non riconosciuti possono essere associati alla Federazione in qualità di soci sostenitori qualora intendano contribuire alle attività della Federazione mediante il versamento di un contributo economico, la prestazione di servizi o la cessione di beni strumentali.

13. I contenuti della attività di contribuzione e di sostegno alla Federazione non possono essere una tantum ma devono protrarsi per tutto il tempo in cui sarà vigente il rapporto associativo ed essere chiaramente specificati nella istanza scritta di adesione (art. 2.1 e art. 2.2 regolamento - in parte qua applicabili)

14. I soci sostenitori devono essere cooptati dal Consiglio Direttivo con delibera che riporti la maggioranza qualificata dei 3/5.

15. I soci sostenitori non aderiscono alle Sezioni soci di cui all'art. 5 (ed in espressa deroga di quanto ivi commi 8 ss.) e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Possono pubblicizzare la loro adesione alla Federazione utilizzandone il logo secondo le modalità che devono essere espressamente approvate dal Consiglio Direttivo della Federazione.

4.4 - Norme comuni

16. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nello Statuto e nel Regolamento.

17. La qualifica di socio è subordinata al regolare versamento della quota sociale annuale nonché delle contribuzioni straordinarie di cui all'art. 6, comma 6, se lo stesso ne è stato onerato.

18. Coloro che concorrono alla formazione del patrimonio dell'Associazione non possono richiedere la restituzione totale o parziale delle erogazioni effettuate, anche a titolo di quota associativa, né rivendicare diritti di alcun genere sul patrimonio medesimo.

19. Nel caso di esecuzione coattiva, le azioni di recupero e di garanzia vengono esercitate - in via sussidiaria - anche nei confronti di chi spetta.

Art. 5 - Sezioni Soci

1. Al fine di favorire il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 2 e di perseguire i principi e l'oggetto sociale di cui all'art. 3 sono istituite Sezioni soci.
2. Le Sezioni soci rappresentano le strutture verticali della Federazione attraverso le quali viene garantita la individualità e la autonomia di ciascun socio che potrà così continuare ad operare - rispetto alle proprie specifiche tematiche di riferimento - con l'unico limite di non ledere la dignità ed il decoro della Federazione e/o di altra Sezione soci e di rispettare le deliberazioni e le posizioni già definitivamente assunte e rese pubbliche dalla Federazione.
3. Il Regolamento ed il Codice di Autodisciplina concorrono a determinare le norme di consultazione preventiva interna a tal fine preposte.
4. Attraverso le Sezioni soci si organizza la partecipazione dei soci alla vita della Federazione e si definiscono le posizioni e le proposte d'interesse comune per la Federazione; analogamente, quelle di interesse comune per i soci appartenenti ad una medesima categoria. Per questo motivo le Sezioni soci hanno facoltà di riunirsi secondo modalità e tempi decisi autonomamente dalla propria assemblea di aderenti con i soli obblighi di comunicazione previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno. Le Sezioni soci formate dai soci componenti le filiere possono costituire organismi di coordinamento al fine di agevolare il dialogo e la collaborazione fra le componenti di singole filiere o su temi di carattere interprofessionale inerenti il funzionamento del mercato.
5. Sono Sezioni Soci di FederBio quelle costituite da soci appartenenti alle seguenti categorie:
 - organismi di certificazione e loro organismi associativi ritualmente costituiti;
 - organismi, ritualmente costituiti, associativi di produttori agricoli;
 - organismi, ritualmente costituiti, associativi di operatori economici della preparazione e della distribuzione in ambito alimentare;
 - organismi, ritualmente costituiti, associativi di operatori economici della preparazione e della distribuzione in ambito *non* alimentare;

- organismi, ritualmente costituiti, associativi di operatori dei servizi e di tecnici;
- associazioni, ritualmente costituite, che operino in ambiti culturali afferenti al settore biologico e biodinamico.

6. Su iniziativa del Consiglio Direttivo, l'Assemblea generale può deliberare l'istituzione di ulteriori sezioni soci o la modifica di quelle esistenti.

7. Ogni Sezione Soci ha la facoltà di darsi un nome con il quale, comunque, sia palese la appartenenza a FederBio.

Ogni sezione soci, inoltre, ha la facoltà di dotarsi di propria autonomia giuridica nell'ambito della Federazione bene evidenziando nell'atto costitutivo ed in ogni strumento regolatore della propria vita sociale l'adeguamento degli stessi al presente Statuto, al Regolamento ed al Codice di Autodisciplina della Federazione nonché la propria peculiare natura di sezione della Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica.

Le Sezioni soci hanno facoltà, al loro interno, di adottare autonomi sistemi di votazione per il raggiungimento delle maggioranze che ponderino la dimensione nazionale e regionale dei soci aderenti o altre peculiarità e/o necessità. L'esercizio di tale facoltà deve essere regolamentata da apposito regolamento approvato all'unanimità da tutti i soci facenti parte della Sezione.

8. Alle Sezioni soci della Federazione aderiscono obbligatoriamente tutti i soci della Associazione secondo la caratteristica prevalente della propria base sociale o della loro attività così come valutata dal Consiglio Direttivo della Federazione al momento della delibera di ammissione.

9. L'adesione alla Sezione soci avviene al momento dell'iscrizione alla Federazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.

10. Qualora un socio intenda aderire a una Sezione soci diversa da quella cui aveva già aderito dovrà inoltrare richiesta al Consiglio Direttivo della Federazione - tramite l'Ufficio di segreteria - precisandone le motivazioni.

Il Consiglio Direttivo istituisce un fascicolo e delibera al riguardo con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

11. L'assemblea dei soci aderenti ad una Sezione nomina fra i propri aderenti un coordinatore che è membro di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione.

Nomina, altresì, un vice coordinatore agli esclusivi fini di cui all'art. 4.2 Regolamento.

12. Al Coordinatore della Sezione spetta la rappresentanza della Sezione presso gli Enti Pubblici e Privati e le altre Organizzazioni per le questioni e negli ambiti peculiari attinenti la categoria di interessi rilevanti per la Sezione spendendo, in tal caso, solo il nome della Sezione medesima.
13. I contenuti della rappresentanza devono essere preventivamente confrontati con il Presidente della Federazione - e l'Ufficio di Presidenza - al fine di raggiungere la massima condivisione sulle problematiche poste.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei soci

1. L'adesione alla Federazione comporta, per i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e delle contribuzioni straordinarie, il diritto all'elettorato passivo per le attribuzioni assembleari e negli Organismi sociali.

Il diritto all'elettorato attivo è riconosciuto a ciascun socio ordinario esclusivamente nell'ambito della sezione soci di appartenenza e secondo le norme regolamentari dalla medesima sezione soci adottate.

Le determinazioni dell'assemblea generale (art. 9) sono adottate - con le maggioranze richieste dallo Statuto e dal Regolamento - con la partecipazione al voto esclusivamente dei delegati indicati da ogni sezione soci secondo le norme regolamentari dalla medesima sezione soci all'uopo adottate.

In ogni caso, nessuna sezione soci può aver diritto a indicare un numero di delegati superiore ad un terzo (1/3 computato per difetto all'intero inferiore) del totale dei componenti il corpo elettorale di cui all'art. 9.

2. Tutti i soci, inoltre, hanno diritto a essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dalla Federazione, nonché a partecipare effettivamente alla vita associativa con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Tutti i soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello Statuto dell'Associazione, nel Regolamento interno della medesima e nel Codice di Autodisciplina.
4. I soci ordinari devono pagare la quota associativa e le contribuzioni straordinarie nell'entità e nei modi stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Analogamente, i soci Onorari hanno il dovere di versare la quota associativa loro gravante se ne sono stati onerati. I soci sostenitori hanno il dovere di adempiere al versamento del contributo economico e/o alla prestazione di servizi e/o alla cessione di beni strumentali cui si erano impegnati con l'istanza di adesione alla Federazione. Tale adempimento costituisce presupposto per il mantenimento del rapporto associativo.
6. Oltre che con il pagamento della quota associativa, tutti i soci hanno il dovere di contribuire alle necessità dell'Associazione secondo le proprie capacità: se del caso, l'Assemblea ha la facoltà di imporre contribuzioni straordinarie a tutti o ad alcuni soci valutandone, con equità, le disponibilità così come esposte nei relativi bilanci.

Art. 7 - Esclusione

1. Cause di esclusione dall'Associazione sono:

- a) Il recesso;
- b) L'esclusione;
- c) La perdita dei requisiti;
- d) La morosità nel pagamento delle quote (per i soci ordinari; per i soci onorari - solo se questi ultimi ne sono stati onerati); l'omesso adempimento cui si erano obbligati i soci sostenitori con l'istanza di adesione;
- e) Il fallimento, la messa in liquidazione coatta amministrativa e/o il sottoponimento ad altre misure concorsuali del socio;
- f) Il decesso del socio, se persona fisica (socio onorario e/o socio sostenitore); la messa in liquidazione e/o lo scioglimento della persona giuridica socia nonché la dismissione del ramo d'azienda della società che esercita le attività presupposto della adesione alla Federazione.

2. Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di comunicazione diretta al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto immediato ma non dà diritto alcuno alla restituzione, neanche parziale, di tutto quanto già versato per l'anno corrente.

Il socio receduto, inoltre, è in ogni caso tenuto al pagamento della intera quota relativa all'anno in corso e della intera contribuzione straordinaria annua (se onerato), ove queste non siano state ancora versate alla data del recesso.

3. La morosità del socio nel pagamento della quota associativa e della contribuzione straordinaria - se prolungata oltre il termine previsto dal Regolamento (art. 2.4, comma 6) - può comportare la esclusione del socio. Il protrarsi dell'inadempimento cui si era obbligato il socio sostenitore con l'istanza di adesione comporta la esclusione del socio sostenitore con il divieto immediato di utilizzo del logo della Federazione.
4. L'esclusione, a seguito di comportamenti tenuti e/o assunti dal socio - sia esso ordinario, onorario che sostenitore - in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi della Federazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione o con i precetti contenuti nel Regolamento e nel Codice di Autodisciplina, è decisa dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o dell'assemblea della Sezione soci di appartenenza.
5. Il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dallo Statuto e dal Regolamento determina la cessazione dallo status di socio.
6. L'esclusione, per qualsiasi motivo determinatasi, deve essere deliberata dall'Assemblea. La delibera assembleare di esclusione deve essere sempre assunta previa richiesta di comunicazione scritta di eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 8 - Gli organi dell'Associazione

1. Sono Organi della Federazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) le Assemblee delle Sezioni Soci;
- 3) il Consiglio Direttivo;

2. Sono altri Organi della Federazione:

- 1) il Presidente;
- 2) il Segretario;
- 3) l'Ufficio di presidenza;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti (nominato se obbligatorio per legge o se, comunque, nominato dall'Assemblea);
- 5) il Comitato tecnico;
- 6) il Giurì di autodisciplina.

Art. 9 – L'Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea dei soci è convocata e presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano d'età (nonché, in via ulteriormente sussidiaria, da altro Vicepresidente, sempre in ordine decrescente di età). Essa si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del Bilancio e della Relazione Illustrativa e il rinnovo delle cariche sociali, se in scadenza.
2. L'Assemblea dei soci è, inoltre, convocata e presieduta dal Presidente - ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano (nonché, in via ulteriormente sussidiaria, da altro Vicepresidente, sempre in ordine decrescente di età) - ogni qual volta ritenuto necessario.

In ogni caso l'assemblea dei soci deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci ordinari, o un'assemblea di Sezione soci o il Collegio dei Revisori dei conti.

3. Alle Assemblee generali hanno diritto di partecipare tutti i soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali e della contribuzione straordinaria (se onerati) per l'anno corrente; nonché i soci onorari in regola con il versamento delle quote sociali (se onerati) ed i soci sostenitori se in regola con le obbligazioni assunte nei confronti della Federazione.

È consentito il potere di delega esclusivamente ad altro socio; i soci ordinari non possono delegare soci onorari e/o sostenitori.

Nessun socio può essere detentore di più di una delega.

Il corpo elettorale dell'Assemblea generale è costituito dal presidente e dall'insieme dei delegati nominati da ciascuna sezione soci secondo le norme regolamentari dalla medesima sezione soci all'uopo adottate; esclusivamente ad essi presidente e delegati è attribuito il diritto di voto in Assemblea generale per adottare le deliberazioni di cui all'art. 9.1 e le altre eventuali.

Il presidente uscente non ha diritto di voto nel caso di votazione per la nomina del nuovo presidente (e del collegato listino).

I delegati nominati dalle sezioni soci per costituire il corpo elettorale dell'Assemblea Generale mantengono l'incarico conferito fino al 31 dicembre dell'anno di nomina tranne specifica deliberazione di revoca e/o sostituzione da parte della sezione soci

medesima. Alla predetta data e senza la nomina di nuovi delegati, il loro incarico si intenderà rinnovato per un ulteriore anno.

Il Regolamento stabilisce il numero di delegati eleggibile da ciascuna sezione soci con il limite di cui all'art. 6, comma 1, ultimo alinea.

La modifica del Regolamento nella parte in cui stabilisce il numero di delegati eleggibile da parte di ciascuna o taluna sezione soci determina la decadenza di tutti i delegati nominati o - nella seconda ipotesi - di tutti quelli nominati dalle sezioni soci interessate alla modifica medesima.

4. La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta, telefax o e-mail, a tutti i soci almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Se l'Assemblea è stata richiesta con motivata procedura d'urgenza da un terzo dei soci ordinari, o da un'assemblea di sezione soci o dal Collegio dei Revisori dei conti, il termine può essere ridotto a dieci giorni liberi lavorativi.

5. Nell'avviso di convocazione devono essere specificatamente indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.
6. Circa la validità delle deliberazioni assembleari, si applica quanto disposto dall'art. 21 del Codice Civile salvo che lo Statuto e il Regolamento non prevedano maggioranze diverse.

9.1 Competenze dell'Assemblea Generale

7. I compiti e le competenze dell'Assemblea Generale - oltre quelli tassativamente previsti per legge - sono i seguenti:
 - a) statuire - su conforme proposta del Consiglio Direttivo - sulla istituzione di nuove Sezioni Soci o la modifica delle esistenti;
 - b) statuire - su conforme proposta del Consiglio Direttivo - sulla istituzione di organismi regionali e/o interregionali dotati di autonomia decisionale ed economica determinando il contenuto del rapporto federativo con l'istituzione centrale;
 - c) provvedere alla nomina del Presidente e dei Vicepresidenti dell'Associazione (questi ultimi devono essere espressione di soci ordinari); le persone elette rivestiranno anche la carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
 - d) provvedere alla nomina dei membri non di diritto dell'Ufficio di Presidenza;

- e) provvedere alla nomina - se obbligatorio per legge o perché deliberato - dei membri del Collegio dei Revisori, designando tra questi il Presidente;
- f) provvedere alla nomina dei membri del Giurì di Autodisciplina;
- g) stabilire gli eventuali compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Giurì di Autodisciplina, del Comitato tecnico;
- h) deliberare sull'esclusione del socio su proposta dal Consiglio Direttivo;
- i) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- j) se investita dal Consiglio Direttivo, dirimere e conciliare contrapposte posizioni assunte da diverse sezioni Soci;
- k) approvare il rendiconto economico finanziario e la relativa relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
- l) deliberare l'importo della quota associativa annuale per i soci ordinari e per i soci onorari proposto dal Consiglio Direttivo;
- m) imporre contribuzioni straordinarie a tutti o ad alcuni soci valutandone, con equità, le disponibilità così come esposte nei relativi bilanci;
- n) deliberare le modifiche dello Statuto secondo la procedura delineata in Regolamento;
- o) approvare le modifiche al Regolamento interno proposte dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento dell'attività della Federazione anche per atto privato e non pubblico, se così ritenuto;
- p) deliberare - se necessario - in esecuzione dell'art. 21 Statuto ed approvare la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- q) approvare modifiche ed integrazioni al Codice di Autodisciplina adottato dalla Federazione;
- r) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 – L'Assemblea delle sezioni soci

I. I soci aderenti ad una Sezione soci si riuniscono in assemblea allo scopo di:

- a) eleggere il Coordinatore della Sezione soci (ed il suo Vice); eleggere - nel numero indicato dal Regolamento e con il limite di cui all'art. 6, comma 1, St. - i delegati con diritto di voto all'Assemblea generale; revocare e/o sostituire detti

nelle ipotesi previste dallo Statuto e/o dal Regolamento; indicare i propri rappresentanti in altri ambiti ove necessario;

- b)* se statutariamente tenute, eleggere i membri di diritto a sé spettanti nel Consiglio Direttivo della Federazione; similmente si pronuncia sulla revoca degli stessi;
- c)* esaminare argomenti all'ordine del giorno delle riunioni degli organi statuari della Federazione o qualsiasi altro argomento d'interesse per i propri aderenti e definire posizioni e proposte in merito;
- d)* definire le modalità organizzative delle riunioni, delle assemblee e della attività della Sezione soci;
- e)* approvare, su proposta del coordinatore, l'eventuale regolamento interno della Sezione soci;
- f)* proporre all'Assemblea Generale la esclusione di propri soci nei casi stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Codice di Autodisciplina.

2. L'Assemblea viene convocata dal coordinatore della Sezione soci; questi è tenuto alla sua convocazione senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci che aderiscono alla Sezione soci stessa.

L'Assemblea può altresì essere convocata dal Presidente della Federazione che ha specifico potere di surroga al riguardo.

Le modalità di convocazione e di deliberazione sono le stesse dell'Assemblea della Federazione fermo restando che, in ambito sezione soci, il diritto all'elettorato attivo e passivo è attribuito – senza limiti se non quelli statuari e del regolamento - ad ogni socio della sezione.

3. Dei documenti adottati e delle posizioni assunte dall'Assemblea della Sezione soci che riguardino temi specifici d'interesse per la categoria di soggetti interessati deve comunque essere assicurata preventiva diffusione all'interno della Federazione attraverso l'Ufficio di segreteria della medesima.
4. Il Presidente della Federazione deve, in ogni caso, avere pronta cognizione dei documenti adottati e delle posizioni assunte dall'Assemblea della Sezione soci che riguardino temi specifici d'interesse per la categoria di soggetti interessati onde essere sempre nelle condizioni di poter attivare le procedure, di cui al Regolamento interno,

tendenti ad armonizzare – ove possibile - le posizioni esterne assunte dalla Federazione o da suoi soci.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto esclusivamente da

- i soggetti nominati ex art. 5.2 Regolamento;
- i soggetti designati ex art. 5.4 Regolamento.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni ma sono in ogni tempo revocabili dall'Assemblea Generale o dalle componenti che li hanno indicati a norma di Statuto e Regolamento.

I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di elezione dei membri di diritto del Consiglio Direttivo.
3. In ogni caso, ciascuna Sezione soci deve avere almeno un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

11.1 Funzioni del Consiglio Direttivo

4. Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) gestire - in ogni suo aspetto e secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea - la Federazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- b) deliberare - dopo approfondita istruzione del relativo fascicolo - la ammissione dei soci ordinari, la cooptazione di soci onorari, l'associazione di soci sostenitori con la maggioranza prevista dall'articolo 4;
- c) adottare le determinazioni di cui all'art. 5, comma 10, Statuto nonché quelle di cui all'art. 2.2 Regolamento;
- d) proporre all'Assemblea Generale la esclusione di soci nei casi stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Codice di Autodisciplina;
- e) prendere atto del recesso del socio, valutata la ritualità della comunicazione di recesso;
- f) approvare il bilancio dell'esercizio e la Relazione Illustrativa al bilancio predisposti dal Presidente nonché la relazione sulle attività svolte da sottoporre all'approvazione definitiva dell'assemblea; i predetti documenti contabili e di

indirizzo non possono essere portati in Assemblea Generale - per la approvazione definitiva - con il parere espressamente contrario del Consiglio Direttivo.

- g) proporre l'importo della quota associativa annuale (sia per i soci ordinari che onorari - se questi ultimi ne siano stati onerati), da deliberarsi da parte dell'Assemblea;
- h) proporre all'assemblea generale dei soci l'imposizione di contribuzioni straordinarie a tutti o ad alcuni soci valutandone, con equità, le disponibilità così come esposte nei relativi bilanci;
- i) predisporre le modifiche ed integrazioni al Codice di Autodisciplina da sottoporre all'Assemblea per le deliberazioni di cui all'articolo 9;
- j) deliberare la eventuale istituzione di sedi secondarie e la apertura di uffici, anche all'estero;
- k) provvedere alla nomina dei membri del Comitato Tecnico della Federazione;
- l) procedere alla nomina, su proposta del Presidente, del Segretario stabilendo anche il compenso e la natura del rapporto di lavoro. Ne dispone la revoca dall'incarico;
- m) valutare e stabilire la composizione dell'Ufficio di segreteria;
- n) proporre all'Assemblea di adottare le determinazioni di cui all'art. 21.

5. Il Consiglio Direttivo può affidare ad una Sezione soci, attraverso il suo coordinatore o altra persona appositamente indicata dalla Sezione soci stessa, la rappresentanza della Federazione presso altre Organizzazioni cui la Federazione aderisce o in altri ambiti peculiari particolarmente attinenti la categoria d'interesse per quella Sezione soci.
6. Nel caso di cui al precedente comma, i contenuti e i limiti della rappresentanza dovranno essere precisati nella delibera del Consiglio Direttivo della Federazione e l'operato del membro e/o organo delegato - prima di impegnare la Federazione - dovrà essere sempre sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

11.2 Validità delle adunanze e delle deliberazioni

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno con avviso scritto inviato tramite posta, telefax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri su disposizione del Presidente ed a cura dell'Ufficio di segreteria, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni liberi lavorativi.

In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica o della maggioranza degli stessi e di idonea liberatoria degli assenti a procedere nei lavori per impossibilità a presenziarvi pur essendo a conoscenza della convocata riunione e dell'ordine del giorno trattando.

9. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

In quanto carica eminentemente fiduciaria, non è ammesso il potere di delega tra i membri del Consiglio Direttivo.

10. Nel caso di deliberazioni riguardanti direttamente una Sezione soci o tematiche che siano già state oggetto di decisioni da parte dell'Assemblea di una Sezione soci la deliberazione del Consiglio Direttivo è validamente adottata solo se sia presente almeno uno dei consiglieri di riferimento della Sezione soci interessata.

Ove ciò non accadesse, il relativo punto all'ordine del giorno sarà differito al Consiglio successivo nel quale la deliberazione sarà validamente adottata anche in assenza - senza giustificato e dimostrato motivo - del/i consigliere/i di riferimento della Sezione soci interessata.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario della Federazione e sottoscritto dal Presidente.

12. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere nominato ex art. 5.2 Regolamento, questi sarà sostituito dal consigliere che sarà indicato dalla sezione soci di riferimento del consigliere cessato.

Non si procederà a sostituzione nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere designato ex art. 5.4 Regolamento.

Il nuovo consigliere dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri.

13. Nel caso in cui venisse meno contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione con conseguente convocazione – senza indugio, da parte Presidente della Federazione e/o dei consiglieri superstiti – dell'Assemblea Generale dei Soci della Federazione.

Art. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Federazione e ne ha la legittimazione attiva e passiva nei confronti dei terzi.

Il Presidente dura in carica tre anni ma è in ogni tempo revocabile dall'Assemblea Generale (art. 6.2 Reg.).

Il Presidente è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

2. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo; nonché sorvegliare il buon andamento amministrativo della Federazione;

b) verificare il rispetto da parte di tutti i soci dello Statuto, del Regolamento interno e del Codice di Autodisciplina;

c) presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori (art. 3.2 Regolamento);

d) sottoscrivere i verbali dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali della Federazione;

e) proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario.

3. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dai Vicepresidenti, eletti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto in via successiva dal più anziano al più giovane.

4. Il Presidente è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza.

5. Il Presidente si avvale di un Ufficio di segreteria coordinato dal Segretario della Federazione.

Art. 12/bis – L'Ufficio di Presidenza della Federazione

1. Sono membri permanenti dell'ufficio di Presidenza il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario ed i membri del Consiglio direttivo designati ex art. 5.4 Regolamento.
2. Qualora le tematiche poste all'o.d.c. dell'Ufficio di Presidenza siano di comune interesse con una o più sezioni soci, i coordinatori delle stesse devono essere convocati con diritto di voto paritario rispetto ai membri permanenti dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno - anche a mezzo p.e.c. e con preavviso di due giorni liberi lavorativi - con indicazione dei temi all'ordine del giorno e dei partecipanti previsti.
4. L'ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e in questo ambito il Presidente può anche delegare alcune di queste ai membri permanenti dell'Ufficio.

Art. 13 – Il Segretario della Federazione

1. Il Segretario della Federazione coadiuva e collabora con il Presidente e, su suo incarico, provvede alla ordinaria amministrazione interna della Federazione senza mai poterla rappresentare verso terzi se non per fini meramente amministrativi e ordinativi e sempre d'intesa con il Presidente.
2. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e deve possedere i requisiti richiesti dall'art. 7.2 Regolamento.

Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

14.1 nomina, composizione e durata in carica del Collegio

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 C.C.

I Revisori dei Conti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La eventuale retribuzione annuale dei Sindaci potrà essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2404 C.C.

14.2 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Art. 15 – Il Giurì di Autodisciplina

1. Il Giurì di Autodisciplina è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La nomina è revocabile in qualsiasi momento dall'Assemblea.

2. Il Giurì di Autodisciplina vigila sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento e del Codice di Autodisciplina da parte dei soci e riferisce al Consiglio Direttivo sugli eventuali provvedimenti da assumere nei confronti dei soci che contravvengono alle clausole contenute nei predetti strumenti normativi sociali, e da sottoporre a delibera assembleare.

3. Il Giurì di Autodisciplina nomina al suo interno il Presidente; in caso di vacanza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di Presidente sono svolte dal membro più anziano.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Giurì di Autodisciplina si applicano le disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

Art. 16 – Il Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico della Federazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Essi durano in carica tre anni e la nomina è revocabile in qualsiasi momento da parte del Consiglio Direttivo, sono comunque rinnovabili per altri mandati.
3. Il Comitato Tecnico coadiuva gli organi della Federazione; di norma i propri pronunciamenti hanno forma di pareri e di documenti a carattere tecnico scientifico.
4. Il Regolamento stabilisce i titoli e le competenze indispensabili per essere nominati componenti del Comitato Tecnico della Federazione

Art. 17 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito
 - dai beni mobili e immobili che pervengano, a qualsiasi titolo, alla Federazione da parte di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati;
 - dagli avanzi di gestione.
2. La Federazione destina tutte le sue risorse, compresi eventuali utili o avanzi di gestione, al perseguimento delle finalità istituzionali di cui agli articoli due e tre del presente Statuto.

Art. 18 - Quote annuali

1. L'importo delle quote associative è stabilito dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il versamento della quota associativa - così come delle eventuali contribuzioni straordinarie - non determina diritti di partecipazione o di comproprietà del patrimonio sociale.

Segnatamente, non crea quote di partecipazione (o di comproprietà) trasmissibili a terzi a causa di

- ✓ successione a titolo particolare;
- ✓ successione a titolo universale;
- ✓ atto tra vivi;
- ✓ morte e/o fallimento dei soci;
- ✓ fallimento e/o estinzione delle persone giuridiche o degli enti soci.

Art. 19 - Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Federazione.

Per essere accettate, le donazioni non devono essere sottoposte a condizioni né implicare alcun tipo di gravame od esborso di somme a carico della Federazione.

In casi eccezionali e di comprovata utilità per la Associazione, l'Assemblea generale dei soci - con maggioranza qualificata - può autorizzare il Consiglio Direttivo ad accettare donazioni sottoposte a condizioni o che implichino un qualsiasi gravame o esborso di somme a carico della Federazione.

2. I lasciti testamentari sono sempre accettati con beneficio d'inventario.

Il Consiglio Direttivo ne delibera l'impiego in armonia con le finalità statutarie della Federazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 20 - Entrate

1. Per la realizzazione delle proprie finalità la Federazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dai soci a titolo di contributi, quote associative annuali nonché contribuzioni straordinarie;
- b) introiti realizzati nello svolgimento dell'attività istituzionale;
- c) contributi, donazioni e altre forme di liberalità erogati da enti pubblici e privati nonché da persone fisiche;
- d) ricavato da sottoscrizioni e da raccolta fondi indette per il conseguimento dei fini statuari;
- e) proventi delle eventuali attività commerciali esercitate non a fini principali.

Art. 21 - Destinazione degli utili

Qualora dal rendiconto dell'esercizio risultasse un utile di periodo questo verrà destinato quanto al 5% a Riserva Statutaria indivisibile fra i soci e quanto al restante 95% in base alla decisione dell'Assemblea dei Soci, la quale potrà destinarlo a Riserva Straordinaria oppure ripartirlo fra i soci in misura proporzionale all'attività intrattenuta fra soci ed associazione.

Art. 22 – Rendiconti ed esercizio sociale

1. Gli esercizi della federazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio d'esercizio completo di stato patrimoniale e conto economico, corredato dalla Relazione Illustrativa al bilancio medesimo.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del Bilancio e della Relazione Illustrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Bilancio e la Relazione Illustrativa devono restare depositato presso la sede della Federazione - nei giorni che intercorrono tra l'invio della nota di convocazione e l'Assemblea convocata per l'approvazione - a disposizione di tutti i soci.

Art. 23 – Strumenti normativi interni

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Federazione dota - con deliberazione dell'Assemblea Generale - di un codice etico e di ogni strumento normativo interno ritenuto necessario e/o utile al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 St.

Art. 24 – Gerarchia degli strumenti normativi interni

Salve le disposizione di Legge inderogabili, la vita dell'Associazione è regolata eminentemente dalle norme contenute nello Statuto, quindi da quelle di natura regolamentare, poi dalle disposizioni contenute nel Codice di autodisciplina, quindi dalla prassi consolidata.

Art. 25 – Utilizzo mezzi telematici

Ad eccezione della Assemblea Generale dei soci, tutti gli altri organi della federazione hanno facoltà di svolgere le proprie adunanze e sessioni con l'utilizzo di mezzi telematici, quale videoconferenza e altri similari, a condizione che, nel rispetto della collegialità e dei principi di buona fede:

- a.* tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati;
- b.* sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e nella relativa votazione;
- c.* possano visionare, ricevere e trattare tutta la documentazione necessaria;
- d.* il membro verbalizzante percepisca adeguatamente gli avvenimenti nella loro sequenza reale;

Alle predette condizioni la riunione s'intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente e deve coincidere con quello di convocazione.

Art. 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualsiasi causa la Federazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (così come successivamente novellato ed integrato) salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 27 – Norme transitorie e finali

- 1.* La norma di cui all'art. 12, comma 1, cpv tre, entra in vigore immediatamente dopo la approvazione del presente statuto dovendosi - però - intendere che il computo dei mandati del presidente nominando ha nuovo inizio da tale momento sicché il computo dei precedenti mandati, da chiunque eseguiti, risulti azzerato ai fini della predetta norma.
- 2.* Le norme di cui all'art. 9, comma 3, ultimi due cpv, Statuto troveranno applicazione esclusivamente a partire dall'anno 2016; sicché i membri del corpo elettorale che hanno approvato nel corso dell'anno sociale 2015 modifiche di Statuto e di Regolamento rimangono eccezionalmente in carica fino al 31.12.2015

Art. 28 - Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia di associazioni nonché ai Principi Generali dell'Ordinamento Giuridico.